



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)**

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione Seduta Pubblica

DELIBERA N° 16 del 30/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di Aprile alle ore 14:20 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

		Presente:			Presente:
NAPPI ELENA	S		BIANCALANI JESSICA	S	
MAZZARELLO FEDERICO	S		QUARATESI COSTANZA	S	
MARIANI ISABELLE	S		GIANNOTTI IANETTA	S	
LORENZINI SUSANNA	S		IAVARONE ALDO	S	
MASSETTI WALTER	S		CESARIO ALFREDO	S	
MUCCIARINI SANDRA	S		MAZZINI EDOARDO	S	
TAVARELLI FABIO	S				

13 Presenti

0 Assenti

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Riccardo Masoni.

Assume la Presidenza il Presidente MARIANI ISABELLE.

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO CHE:

- L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- La Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che la Tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 705, della citata legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;

PRESO ATTO altresì:

- che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- che ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dall'1 gennaio 2020;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macro-categorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- che ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

CONSIDERATO che la suddetta Delibera ARERA n. 363/2021:

- all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente Territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022 - 2025;
- l'art. 8.1 prevede l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economici finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 rinviando ad un successivo provvedimento le indicazioni metodologiche;

VISTE:

- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06.11.2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità

operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrata dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R7RIF";

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplinante la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), dove regolarmente costituito o, in sua assenza, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e dall'ente locale;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castiglione della Pescaia, l'Autorità per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD assume il ruolo di ETC, Ente Territorialmente Competente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

PRESO ATTO che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il PEF integrato, ossia dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO che l'elaborazione del nuovo PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 18 del metodo MTR e che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

VISTO il comma 683 dell'art.1 della L.147/2013 secondo cui "*il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

DATO ATTO che la L. n. 25/2022 di conversione del D.L. n. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) consente di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, sganciando quindi il termine di approvazione di detti provvedimenti dal termine di approvazione del bilancio;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di competenza dell'Autorità di Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della Delibera dell'Assemblea n. 9/2020 secondo cui "l'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nell'esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali";

CONSIDERATO che il Comune di Castiglione della Pescaia ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con delibera C.C. n. 99 del 22.12.2023;

DATO ATTO:

- che il Comune ha trasmesso all'Autorità di ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2024, accompagnati dalla dichiarazione di veridicità;
- che con nota prot. 19496 del 23.04.2024 l'Autorità di Ambito ha inviato al Comune di Castiglione della Pescaia comunicazione di approvazione da parte dell'Assemblea nella seduta del 19.04.2024 dell'aggiornamento del Piano economico – finanziario (PEF) Comunale 2024

determinato ai sensi del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ARERA dando mandato al Direttore di procedere con l'adozione di propri provvedimenti alla predisposizione dei conseguenti schemi di PEF comunali elaborati a partire dai dati validati e determinati con la delibera n. 09/2024;

- che con deliberazione n. 15 del 30.04.2024 il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2024 ai fini della TARI;
- che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2024 relativo al Comune di Castiglione della Pescaia è pari ad € 4.957.284,00;

RITENUTO, per quanto sopra, di dare atto delle informazioni suddette, come riportate nel Piano finanziario 2024 relativo al Comune di Castiglione della Pescaia allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che è cura del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito ATO TOSCANA SEI trasmettere il Piano finanziario ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente”*, ovvero quelli risultanti a seguito delle deliberazioni del Consiglio Dell'Assemblea d'Ambito ATO TOSCANA SEI di validazione dei PEF TARI;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 11 del D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni dispone che il Comune è tenuto a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa, articolata secondo il grado di copertura dei costi del servizio;

ATTESO che, sulla base dei dati specificati nel Piano Finanziario 2024, il Comune raggiungerà la copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella misura del 100%, così come indicato all'art. 11 del D.P.R. del 27.04.1999, n. 158 e s.m.i. con l'importo di € 4.957.284,00 IVA compresa ;

RITENUTO opportuno procedere quindi all'approvazione delle tariffe TARI 2024 secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 sulla base dei dati risultanti dal Piano Economico –Finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 definitivo, elaborato e trasmesso dall'Autorità di Ambito ATO Toscana SUD;

VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 che prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 che prevede che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- l'art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 secondo il quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di ciò all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 28.02.2008;
- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 secondo il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- l'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale: "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

CONSIDERATO:

- che, per le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa è determinata tenendo conto della superficie dell'immobile occupato e la parte variabile tiene conto dell'incidenza della quota del costo del servizio di gestione da attribuire in base ai componenti del nucleo familiare;
- che, per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e la parte variabile della tariffa è legata alla quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, alla ripartizione dei costi variabili e fissi tra le due macro categorie delle utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente, nelle percentuali del 50%;

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17/04/2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere alla determinazione delle tariffe 2024 del tributo comunale sui rifiuti, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, così come indicate negli elaborati allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2024, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 688 della sopra citata L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità anno 2014), demanda ai comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del tributo TARI;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5648 in data 24.03.2014 la quale stabilisce che il Comune potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di diverso importo e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

RICHIAMATO altresì il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) che stabilisce che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicati per l'anno precedente ed i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

DI DARE atto che:

- Per l'anno 2024 la TARI viene riscossa in acconto e saldo.
- L'acconto è calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17.04.2023;

RITENUTO di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI 2024 come segue:

- acconto 1a rata entro il 31/05/2024
- acconto 2a rata entro il 31/08/2024
- rata unica (acconto) entro il 31/08/2024
- rata unica saldo entro il 02.12.2024;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, la TARI è applicata e riscossa dal Comune;

ATTESO che l'art. 1, comma 688, della Legge di stabilità 2014 stabilisce che la riscossione della TARI avvenga tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

VISTA altresì la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii. qui allegati;

DISPOSITIVO

1. DI DARE atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.15 del 30.04.2024 per un valore complessivo dopo le decurtazioni di cui al comma 1.4 della determina di ARERA n. 2/DRIF/2021 di € 4.957.284,00;
3. DI APPROVARE le tariffe della TARI per l'anno 2024, come da allegati alla presente deliberazione, sulla base dei dati risultanti dal piano economico- finanziario 2022 – 2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 (PEF) definitivo, relativo al Comune di Castiglione della Pescaia, elaborato, approvato e trasmesso dall'Autorità di Ambito ATO Toscana SUD con nota prot. 19496/2024 del 23.04.2024;
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico e Finanziario;
5. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Grosseto, nella misura del 5% per un importo pari ad € 247.864,20;
6. DI DARE ATTO inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
7. DI APPROVARE per l'anno 2024 le date di scadenza per il pagamento della TARI come segue:
 - 1a rata acconto entro il 31/05/2024
 - 2a rata acconto entro il 31/08/2024
 - rata unica (acconto) entro il 31/08/2024
 - rata unica saldo entro il 02.12.2024;
8. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;
10. DI RENDERE la presente delibera immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Dato atto che la seduta odierna si è tenuta in modalità mista e che risulta collegato da remoto il Consigliere Cesario,
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Iavarone , come da trascrizione depositata agli atti d'ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Con voti favorevoli n. , astenuti , contrari 0 resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

DELIBERA

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente
MARIANI ISABELLE

Segretario Generale
Dott. Riccardo Masoni

Ufficio Proponente:

SERVIZIO TRIBUTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:

Parere: Favorevole

Note:

Eventuali allegati n. 01

li 23/04/2024

Il Responsabile del Servizio
(barbara lorenzini)

Il Responsabile del Procedimento
(LORENZINI BARBARA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere: Favorevole

Note:

Eventuali allegati n. _____

li 24/04/2024

Il Responsabile
PAOLA TASSELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

TARIFFE TARI ANNO 2024

Numero componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile		Ka	Kb
1	0,711728 €	71,165764 €		0,86	0,60
2	0,777935 €	166,053448 €		0,94	1,40
3	0,844142 €	213,497291 €		1,02	1,80
4	0,910350 €	260,941133 €		1,10	2,20
5	0,968281 €	343,967858 €		1,17	2,90
6 o più	1,017937 €	403,272661 €		1,23	3,40

Categoria	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile		Kc	Kd
51 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,559069 €	1,244107 €		0,43	3,98
52 - CINEMA	0,507063 €	1,125323 €		0,39	3,60
53 - AUTORIMESSE, ATTRACCHI FLUVIALI E PORTUALI	0,559069 €	1,250359 €		0,43	4,00
54 - CAMPEGGI	1,053130 €	2,328795 €		0,81	7,45
55 - STABILIMENTI BALNEARI	0,871107 €	1,406655 €		0,67	4,50
56 - AUTOSALONI	0,429053 €	0,944021 €		0,33	3,02
57 - ALBERGHI CON RISTORANTE	2,067256 €	4,585692 €		1,59	14,67
58 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,105137 €	2,438200 €		0,85	7,80
59 - CASE DI CURA E RIPOSO	1,157143 €	2,566363 €		0,89	8,21
60 - OSPEDALI E AZIENDA SANITARIA	1,066132 €	2,360053 €		0,82	7,55
61 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,261156 €	2,782049 €		0,97	8,90
62 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,118138 €	2,466334 €		0,86	7,89
63 - NEGOZI AL DETTAGLIO NON ALIMENTARI	1,196148 €	2,641384 €		0,92	8,45
64 - EDICOLE FARMACIE TABACCAIO E PLURILICENZE	1,248154 €	2,766420 €		0,96	8,85
65 - NEGOZI PARTICOLARI	0,936116 €	2,275654 €		0,72	7,28
66 - BANCHI DI MERCATO SETTORE NON ALIMENTARE	1,404173 €	3,094639 €		1,08	9,90
67 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,274158 €	2,813308 €		0,98	9,00
68 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,962119 €	2,125611 €		0,74	6,80

69 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,131139 €	2,506970 €		0,87	8,02
70 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONE	0,416051 €	1,406655 €		0,32	4,50
71 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI PRODUZIONE DI BENI	0,559069 €	1,250359 €		0,43	4,00
72 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,225523 €	9,355813 €		3,25	29,93
73 - MENSE BIRRERIE AMBURGHERIE	3,471429 €	7,689709 €		2,67	24,60
74 - BAR CAFFÈ GELATERIE PASTICCERIA	3,185394 €	7,048900 €		2,45	22,55
75 - SUPERMERCATI	3,042376 €	6,736310 €		2,34	21,55
76 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,937239 €	4,282480 €		1,49	13,70
77 - ORTOFRUTTA PESCHERIA FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO	5,499680 €	12,159744 €		4,23	38,90
78 - IPERMERCATI GENERI MISTI	2,574319 €	5,689135 €		1,98	18,20
79 - BANCHI DI MERCATO SETTORE ALIMENTARE	4,524560 €	10,002874 €		3,48	32,00
80 - DISCOTECHES NIGHT CLUB	2,379294 €	5,260887 €		1,83	16,83
511 - ASSOCIAZIONI	0,559069 €	1,244107 €		0,43	3,98
512 - CASERME	0,559069 €	1,244107 €		0,43	3,98
531 - MAGAZZINI SENZA VENDITA	0,559069 €	1,250359 €		0,43	4,00
532 - AZIENDE AGRICOLE	0,559069 €	1,250359 €		0,43	4,00
541 - DISTRIBUTORI CARBURANTE	1,053130 €	2,328795 €		0,81	7,45
542 - IMPIANTI SPORTIVI	1,053130 €	2,328795 €		0,81	7,45
571 - AGRITURISMI CON RISTORANTE	2,067256 €	4,585692 €		1,59	14,67
581 - AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE	1,105137 €	2,438200 €		0,85	7,80
751 - PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,937239 €	4,288732 €		1,49	13,72

PROSPETTO COSTI

COSTI PEF	Costi fissi	Costi Variabili	Totale
Domestiche	787.447,00 €	1.691.195,00 €	2.478.642,00 €
Non Domestiche	787.447,00 €	1.691.195,00 €	2.478.642,00 €
Totale	1.574.894,00 €	3.382.390,00 €	4.957.284,00 €

% COSTI PEF	Costi fissi	Costi Variabili
Domestiche	50,00%	50,00%
Non Domestiche	50,00%	50,00%

Tariffe Base	Costi fissi	Costi Variabili
Domestiche	0,827591 €	118,609607 €
Non Domestiche	1,300161 €	0,312590 €